

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALLA SOCIETA’

(adottato con Determina AU del 16.3.2022)

Art. 1

(oggetto e ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza*, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni alla Società.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza conferiti dalla Società sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2

(istituzione dell’Albo dei Legali esterni)

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni la Società si avvale di un apposito Albo, aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Direttore della Direzione Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

L’Albo è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- **Sezione A:** Contenzioso amministrativo (assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – C.G.A.);
- **Sezione B:** Contenzioso civile (assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile);

- **Sezione C:** Contenzioso lavoristico (assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, Corte di Appello – Cassazione Lavoro);
- **Sezione D:** Contenzioso penale (assistenza e patrocinio presso Tribunale – Corte d’Appello – Cassazione Penale);
- **Sezione E:** Contenzioso tributario (assistenza e patrocinio presso Commissione Provinciale Tributaria – Commissione Regionale Tributaria – Cassazione)

L’iscrizione all’Albo consegue alla verifica della regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Società ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima e comprovata specializzazione.

Art. 3

(requisiti per l’inserimento nell’Albo)

Nell’Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b)** godimento dei diritti civili e politici;
- c)** capacità a contrarre con la P.A.;
- d)** assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e)** iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati;

f) assenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;

g) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Società;

h) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale. Sul punto è fatto carico al professionista di produrre, alla relativa scadenza e nei termini di cui al successivo Art.4, la polizza assicurativa aggiornata.

Art. 4

(iscrizione nell'Albo)

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'obbligatoria indicazione della sezione a cui chiede di essere iscritto (è ammessa l'iscrizione a due sezioni).

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà contenere:

- l'espressa accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività l'eventuale sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- una dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Società o in conflitto con gli interessi della Società per la durata del rapporto instaurato;
- l'impegno a produrre, entro 15 gg dalla relativa scadenza, la documentazione di cui al precedente art.3 lett. h (polizza assicurativa aggiornata).

L'istanza di iscrizione all'Albo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445

e s.m.i., attestante:

- l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione;
- eventuale abilitazione al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

c) curriculum vitae e professionale.

Art. 5

(affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo)

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal legale rappresentante della Società, previa richiesta motivata del Direttore della Direzione Affari Generali.

La scelta è fatta dal legale rappresentante della Società a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Albo e nel rispetto dei seguenti principi: rotazione, esperienza nella materia oggetto del contenzioso, sequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.

Art. 6

(conferimento dell'incarico)

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscrive e accetta apposito disciplinare (cfr allegato 1).

Art. 7

(cancellazione dall'Albo)

La Società dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- abbiano promosso giudizi avverso la Società o assunto incarichi in conflitto con gli interessi;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

Art.8

(disposizioni attuative e transitorie)

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento adottato con determina AU del 12.6.2017.

E' fatto carico ai professionisti esterni, già inseriti nell'Albo, di confermare la propria disponibilità entro il **30.4.2022**, producendo, ove necessario, la documentazione mancante o non aggiornata. In assenza di conferma verrà disposta, d'ufficio, la cancellazione dall'Albo.

Allegato 1 - DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno, il giorno del mese di

T R A

Sicilia Digitale spa (di seguito: *Società*) costituita ai sensi dell'art. 78 della l.r. 3 maggio 2001 n. 6, società in house della Regione Siciliana, con sede in Palermo, Via Thaon de Revel n.18/20, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo al n. 05468260822, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

l'Avvocato del Foro di(di seguito: *legale*), con studio in PI.....
mail/pec tel/cell.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

L'incarico ha per oggetto:

Art.2

Il legale incaricato, salva diversa ed espressa pattuizione, si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione, i compensi previsti dal D.M. n.55 del 10.3.2014 e sm.i., **ridotti del 20%**.

Stante la natura *in house* della Società, l'importo del compenso non potrà comunque superare la soglia di cui all'art.36 c.2 lett.a del Dlgs n.50/2016 e smi.

In conformità all'art. 13 bis della L. 247/2012, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore della Società, all'avvocato sarà riconosciuto detto importo, anche in deroga al citato limite di cui all'art.36 c.2 del dlgs n.50/2016, nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla Società; al professionista è sempre dovuto il rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto dell'incarico, se correttamente documentate. E' ammessa, su espressa richiesta

del professionista, l'anticipazione delle spese processuali.

I corrispettivi verranno liquidati al legale (previa acquisizione di una relazione scritta e della pertinente documentazione afferente l'attività espletata) solo in presenza di fattura emessa in formato elettronico (con l'indicazione delle pertinenti voci di cui al citato DM).

Art.3

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente la Società – nella specie la Direzione Affari Generali - circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte della Società.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, nonché il recupero delle somme nel caso di condanna alle spese della controparte.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici societari per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento depositato del provvedimento giurisdizionale; in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi.

Art.4

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è facoltà della Società di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del c.c.

Art.5

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Società, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un sostituto o di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il sostituto o il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Società committente. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un sostituto o di un domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza. Se l'incarico professionale è conferito a più legali si applica il compenso spettante ad un solo professionista.

Art.6

La Società ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel

momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente Art.2.

Art.7

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente Art.2.

Art.8

La Società si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art.9

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art.10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

L'Amministratore Unico

Fto Avv. Mario Bellavista